



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 20.54.1/2019

Roma vedi intestazione digitale

A

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per Crescita sostenibile e la qualità dello
sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Oggetto [ID_VIP:4701] **TROIA, BICCARI, LUCERA (FG):** impianto eolico onshore denominato "Parco eolico Montaratro" costituito da 23 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,3 MW, localizzato nei Comuni di Troia (FG), Biccari (FG) e Lucera (FG) e relative opere di connessione in Comune di Troia, della potenza complessiva di 121,90 MW.

Procedura riferita all'art.23 del Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società WPD Monte Cigliano S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

E po

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale –
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio
sezione autorizzazioni ambientali
servizio VIA e VIncA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Alla Società WPD Monte Cigliano S.r.l.
wpdmontecigliano@legalmail.it



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 142, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28

dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, Co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informata digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."(Rev.4 del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che la Società WPD Monte Cigliano S.r.l. con nota del 03.06.2019 acquisita in pari data dall'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. DVA/14119 ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D.lgs. n.104/2017, relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Parco eolico Montaratro", costituito da 23 aerogeneratori della potenza complessiva di 121,90 MW, nel territorio comunale di Troia, Biccari e Lucera (FG) e dalle opere connesse, nel territorio comunale di Troia (FG).

PREMESSO che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 14759 del 10.06.2019 ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito *web* della documentazione trasmessa con la suddetta istanza.

PREMESSO che questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot.n. 18240 del 03.07.2019 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente di comunicare



l'eventuale carenza di documentazione della proposta progettuale e le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 8166 del 02.10.2019 la Soprintendenza competente ha trasmesso a questa Direzione generale la propria richiesta di documentazione integrativa.

CONSIDERATO che questa Direzione generale con nota prot.n. 29490 del 18.10.2019 ha chiesto all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di voler richiedere la documentazione integrativa alla Società proponente (nelle more della convocazione della riunione tecnica istruttoria).

CONSIDERATO che con nota prot.n. 26757 del 15.09.2020 questa Direzione generale ha richiesto chiarimenti all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla richiesta di integrazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n.152/2006, trasmettendo nuovamente la richiesta di integrazioni trasmessa in data 18.10.2019 e mettendo a conoscenza anche la società proponente di tale carenza documentale.

PRESO ATTO che codesta Società WPD Monte Cigliano S.r.l., sebbene a conoscenza della richiesta di integrazioni di questa Direzione generale abbia ritenuto opportuno presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia per *l'accertamento di illegittimità del silenzio-rifiuto (inadempimento) serbato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

CONSIDERATO che in data 22.02.2021 in esito al ricorso di cui al punto precedente è stata notificata a questo Ministero la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 313/2021, pubblicata il 19.02.2021, che risulta aver accolto il ricorso della Società proponente dichiarando l'obbligo dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concludere il procedimento iniziato entro il termine di sessanta giorni.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 19423 del 24.02.2021 l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto a questo Ministero di voler trasmettere "senza indugio" il proprio parere di competenza vista la necessità di ottemperare urgentemente a quanto disposto dalla Sentenza TAR sopra richiamata.

CONSIDERATO che questa Direzione generale, per consentire all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concludere il procedimento entro il termine stabilito dalla Sentenza del Tar sopra richiamata e per poter esprimere il proprio parere tecnico istruttorio "senza indugio" così come richiesto dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota di cui al punto precedente, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP competente, con nota prot.n. 6412 del 25.02.2021, di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale entro e non oltre il 15 marzo 2021 .

CONSIDERATO che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n.20021 del 25.02.2021 ha chiesto alla Società proponente la documentazione integrativa richiesta da questo Ministero (in data 18.10.2019 e 15.09.2020) assegnando il termine di 30 giorni entro cui presentare la documentazione richiesta.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 1835 del 05.03.2021, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché tutta la documentazione pubblicata, ha espresso il seguente parere che si riporta integralmente:

«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V a margine riportata, esaminata l'intera documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma *web* del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere endoprocedimentale di competenza.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il "Rapporto statistico 2018 - Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs n.



28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010);
- Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale (D.G.R. n.2122 del 23.10.2012);
- Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio (D.D. n. 162 del 06.06.2014);
- Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area;
- Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2 e, per gli aspetti inerenti ai beni culturali - architettonici e archeologici - e paesaggistici tutelati rispettivamente ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si specifica che il progetto eolico in esame, sottoposto a valutazione di impatto ambientale, si qualifica come intervento di rilevante trasformazione ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR; pertanto, oggetto dell'accertamento di compatibilità paesaggistica è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 della relativa scheda d'ambito (art. 91, comma 1, delle NTA del PPTR).

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il progetto in esame per il Parco Eolico Troia Montaratro interessa un'area di circa 1593 ettari tra le località Montaratro e Porta di Ferro nei territori comunali di Troia, Biccari e Lucera (FG), più specificatamente: 1 aerogeneratore (WTG8) nel Comune di Biccari (FG); 7 aerogeneratori (WTG1, WTG2, WTG3, WTG4, WTG5, WTG6, WTG7) nel Comune di Lucera (FG) e 15 aerogeneratori (dal WTG9 al WTG 23) nel Comune di Troia (FG) dove ricadono anche le opere di connessione alla RTN e la Sottostazione Elettrica Utente per permettere la connessione al nodo RTN rappresentato dal futuro ampliamento della SE Terna denominata "Troia".

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Dalla consultazione degli elaborati tecnici di progetto, visionati sul portale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, si prende atto che il progetto "Parco Eolico Montaratro" è costituito da 23 aerogeneratori da 5,30 MW con una potenza complessiva di 121,90 MW; cavidotto interrato MT a 30 kV di connessione alla sottostazione elettrica da realizzare in prossimità della stazione di Terna S.p.A. denominata "Troia".

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati in relazione ad un'area buffer pari 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 10,00 km (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b).

In relazione alle previsioni del PPTR l'impianto si inserisce nell'ambito paesaggistico *Il Tavoliere*, a confine con l'Ambito *Monti Dauni*, e Figura territoriale *Lucera e le Serre dei Monti dauni*, a confine con la Figura territoriale *Monti Dauni Meridionali*.

La Scheda d'Ambito 3/Tavoliere alla *Sezione A.3.1 "Lettura identitaria patrimoniale di lunga durata"* riporta tra le "Criticità": <Un altro elemento di criticità - che si spiega con la crisi dei redditi in agricoltura, in particolare nei

comparto della cerealicoltura - è legato alla possibile disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare>.

La Scheda d'Ambito 3/Tavoliere alla Sezione A.3.5 "Struttura percettiva" riporta tra le "Criticità": *<Presenza di "parchi eolici" lungo i versanti del Subappennino degradanti verso il Tavoliere. La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico>.*

La Scheda d'Ambito 3/Tavoliere alla Sezione C2 "Normativa d'uso" definisce gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale cui ogni intervento deve risultare coerente; nel caso in esame, la realizzazione del parco eolico non risulta coerente con gli indirizzi e direttive che di seguito si riportano:

- *Conservare la matrice rurale tradizionale persistente e i relativi caratteri di funzionalità ecologica;*
- *Preservare il carattere di grande spazio agricolo rarefatto dei Tavoliere;*
- *Potenziare le relazioni paesaggistiche, ambientali, funzionali tra città e campagna riqualificando gli spazi aperti periurbani e interclusi;*
- *Salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico-culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.*

Riguardo all'impatto cumulativo determinato ai sensi della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 e della D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", si ritiene doveroso riferire che il Comune di Troia con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31.10.2018 ha chiesto alla Regione Puglia il riconoscimento di "Comune Saturo" atteso che il carico insediativo medio comunale del Comune di Troia supera di ben 10 volte il carico insediativo medio regionale.

Nello specifico dell'impianto in valutazione, si sottolinea come il contesto di riferimento sia già interessato dalla presenza di numerosi altri impianti eolici (in totale risultano presenti 169 WTG già realizzati) ed un esteso impianto fotovoltaico al centro dell'area di intervento. In posizione intermedia tra i due gruppi di aerogeneratori oltre ad una sottostazione elettrica. L'inserimento di ulteriori 23 aerogeneratori, di conseguenza comporterebbe un evidente aggravio dei fattori di criticità rilevati dalle Schede d'Ambito 5.2 e 5.3 del PPTR.

L'area di intervento, le aree contermini e l'intera area vasta per la valutazione degli impatti cumulativi ricadono in territori per i quali la localizzazione di impianti tecnologici, FER ed in particolare di pale eoliche è considerata, nel piano paesaggistico regionale, quale fattore di rischio ed elemento di vulnerabilità della figura territoriale.

Si sottolinea che, in relazione al contesto paesaggistico di riferimento, gli impianti per la produzione di energia elettrica tramite aerogeneratori eolici, parchi fotovoltaici, sottostazioni elettriche, ed elementi analoghi costituiscono elementi di criticità e vanno considerati pertanto come detrattori.

Inoltre, in un contesto già fortemente compromesso dalla presenza di parchi eolici e fotovoltaici, l'inserimento di ulteriori aerogeneratori richiede una valutazione estremamente approfondita che deve necessariamente partire da un'accurata analisi dello stato di fatto reale del contesto paesaggistico interessato inteso come il territorio compreso nel raggio di 50 volte l'altezza massima dei generatori che si intendono installare.

CRITICITA' PAESAGGISTICHE

L'area oggetto di intervento è ubicata tra la piana del Tavoliere e i versanti che preludono al Subappennino Dauno, si caratterizza per la spiccata e consolidata vocazione agricola configurandosi come un fitto mosaico, adibito quasi esclusivamente a seminativo, da cui deriva il valore paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza di un processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area. In prossimità delle pendici del Subappennino Dauno, ai limiti del Tavoliere, il contesto risulta caratterizzato dalla presenza di consistente vegetazione arborea riparia lungo i corsi d'acqua, in particolare lungo i torrenti Celone e Torlamagna.



Per quanto attiene all'interferenza dell'impianto proposto con Beni Paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 D.lgs 42/2004, nell'area di intervento si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela:

- "*Fiumi torrenti e corsi d'acqua*" - art. 142, c. 1, lett. c) - Torrente di Santa Caterina, Torrente Sorensen o Lorenzo, Torrente Celone, Torrente Torlamagna;
- "*Boschi e foreste*" - art. 142, c.1, lett. g) - lungo il torrente Celone e il suo affluente Torlamagna.

Per quanto attiene l'interferenza dell'impianto proposto con gli Ulteriori Contesti Paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 143c.1, lett. e) del D.lgs 42/2004 e dal vigente PPTR della Regione Puglia, nell'area di intervento si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela:

- Componenti geomorfologiche - versanti;
- Componenti idrologiche -vincolo idrogeologico;
- Componenti botanico-vegetazionali - aree di rispetto dei boschi e formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- Componenti culturali e insediative - siti storico culturali e relativa area di rispetto (Masseria Toricelli, Masseria Capo Posta, Masseria Porta di Ferro e Masseria Cuparone) e aree a rischio archeologico;
- Componenti dei valori percettivi —strade a valenza paesaggistica (SP 109 e SP 125).

L'inserimento dell'impianto proposto comporterebbe un significativo impatto visivo sull'ambiente naturale e sulle testimonianze storiche presenti nell'area, si tratta di un contesto in cui la morfologia è caratterizzata da lievi alture, insufficienti a contrastare la visibilità dei 23 aerogeneratori di altezza pari a 200 m, la cui dimensione si eleverebbe ben al di sopra degli elementi naturali e antropici esistenti sommandosi, inoltre, ai numerosi impianti già presenti nell'area.

A tal riguardo si richiama la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31/10/2018, avente ad oggetto "*Richiesta di adozione delibera di Giunta Regionale per la individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e dichiarazione del Comune di Troia, quale comune saturo*". Inoltre, l'area in progetto è attraversata **dalle strade a valenza paesaggistica SP109 e SP 125** da cui è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, visuali che sarebbero significativamente compromesse dal punto di vista percettiva dall'inserimento degli aerogeneratori proposti.

Ai fini di un'analisi completa dell'impatto visivo generato dall'impianto proposto è necessario fare riferimento all'adozione del Piano di Adeguamento del PUG del Comune di Troia al PPTR Regione Puglia con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07 marzo 2019 avente ad oggetto "Adeguamento del vigente PUG (Piano Urbanistico Generale) al PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) - Proposta di adeguamento ai sensi del comma 3 dell'art. 97 delle NTA del PPTR e di Adozione ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della Legge Regionale 27 luglio 2001 n. 20" in cui il Comune, a seguito della "ricognizione delle componenti dei valori percettivi" di cui all'art. 87 c. 1, ha individuato prevalentemente strade di interesse paesaggistico-ambientale, strade e luoghi panoramici e ne ha definito gli strumenti per la loro tutela e fruizione con l'art. 56 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi: «1. *Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 53, commi 1), 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2). 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 60, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui agli art. 11 e 12 e in particolare quelli che comportano: a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o strade paesaggistiche: a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 55».*

CRITICITA' ARCHEOLOGICHE



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

✱

04.05.2021

✱

In merito alle valutazioni archeologiche dell'impianto, si comunica che le aree direttamente interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.lgs. 42/2004.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età tardoantica, noti in letteratura da precedenti indagini di superficie ed oggetto di interventi di recupero di contesti archeologici.

Di seguito si segnalano i siti noti ricadenti rispettivamente nelle aree di installazione di aerogeneratori, cavidotto interno e cavidotto esterno.

Aerogeneratori

- Un villaggio neolitico (Codice CBC FG1792), una fattoria (Codice CBC FG 1904) e una villa (Codice CBC FG 1905) di età romana contigui all'aerogeneratore T2 in loc. Montaratro.
- Un villaggio neolitico in loc. Masseria Capo Posta (Codice CBC FG2 183) contiguo all'estremità orientale dell'area di installazione dell'aerogeneratore T5.
- Una necropoli arcaica e un successivo edificio tardoantico, noti da bibliografia (Corrente 2017, p. 211), contigui all'aerogeneratore T8 in loc. Masseria Festa/Pezza San Michele.
- Una villa rustica di età romana, nota da bibliografia (Melilli 2017, Sito 80), interferente con l'aerogeneratore T11 in loc. Porta di Ferro.
- Villaggi dell'età del Bronzo (Codici CBC FG1821, FG1816, FG1817, FG1819, FG1820) prossimi al cavidotto interno di collegamento tra gli aerogeneratori T13 e T14 e alle relative aree di installazione di questi ultimi tra le località Casina Pirro e Casina Marucci.
- Un insediamento dell'età del Bronzo, noto da bibliografia (Melilli 2017, Sito 59), interferente con l'aerogeneratore T15 in loc. Serra Traversa.
- Una fattoria (Codice CBC FG1919), databile tra la media età repubblicana e l'età imperiale, una villa (Codice CBC FG1920), di età imperiale e tardoantica, e una fattoria (Codice CBC FG1921), con una lunga fase di frequentazione che va dalla media età repubblicana all'età tardoantica, contigue al tratto di cavidotto interno in direzione dell'aerogeneratore T17 e all'area di installazione dello stesso in loc. C. Mandari.

Cavidotto interno di interconnessione

- Una fattoria (Codice CBC FG 1909), relativa alla media età repubblicana, e un villaggio (Codice CBC FG1818), databile alle fasi iniziali dell'età del Bronzo, interferenti con il tratto di cavidotto in loc. Masseria Cuparoni.
- Due villaggi (Codici CBC FG1826 e FG1827), databili entrambi tra la media età del Bronzo e il Bronzo recente, e una fattoria (Codice CBC FG1913), databile alla media età repubblicana, contigui al tratto di cavidotto in loc. Cuparone.
- Una fattoria (Codice CBC FG1914), databile tra la media età repubblicana e l'età imperiale, e una villa (Codice CBC FG1915), di età imperiale e tardoantica, contigue al tratto di cavidotto in loc. Cuparone.
- Un'area di frammenti di età romana, nota da bibliografia (Melilli 2017, Sito 78), contigua al cavidotto di collegamento con l'aerogeneratore T7 in loc. Cuparone.
- Una villa di età imperiale e tardoantica (Codice CBC FG1889) e due fattorie (Codici CBC FG1888 e FG 1898), entrambe databili tra la media età repubblicana e l'età imperiale, contigue al cavidotto in loc. Cant.ra Montaratro.



- Un *vicus* databile tra la media e la tarda età repubblicana (Codice CI3C FG1907) e una fattoria di età tardoantica (Codice CBC FG 1908) interferenti con il cavidotto prospiciente l'area di installazione dell'aerogeneratore T2 in loc. Montaratro.
- Una fattoria (Codice CBC FG2027) di età tardoantica contigua al braccio di cavidotto in loc. Montaratro.
- Una villa di epoca imperiale, nota da bibliografia (Melilli 2017, Sito 20), contigua al cavidotto in loc. Masseria Festa.
- Un insediamento, databile dall'età del Bronzo all'età imperiale, noto da bibliografia (Melilli 2017, Sito 58), contiguo al cavidotto in loc. Masseria Serra Traversa.

Cavidotto esterno di collegamento con la Stazione Elettrica

- Una fattoria (Codice CBC FG1972), databile tra la media e la tarda età repubblicana, e una villa (Codice CBC FG1973), inquadrabile cronologicamente tra l'età imperiale e l'età tardoantica, interferenti con il tratto di cavidotto in Loc. Caserotte;
- Un insediamento dell'età del Bronzo e una successiva villa rustica di età romana, nota da bibliografia (Melilli 2017, Sito 39), contigui al cavidotto in loc. Caserotte;
- Un insediamento rurale di età romana (Codice CBC FG1975) contiguo al tratto di cavidotto in loc. Bosco dei Santi;
- Un insediamento dell'età del Bronzo e una successiva area di frammenti di età imperiale, noti da bibliografia (Melilli 2017, Siti 42 e 26), contigui al cavidotto in loc. Montesanto;
- Un'area di frammenti di età imperiale, nota da bibliografia (Melilli 2017, Sito 28), contigua al cavidotto in loc. Casa Tursi;
- Un'area di frammenti di età medievale, nota da bibliografia (Melilli 2017, Sito 104), contigua al cavidotto in loc. Pozzo di Bongo;
- Una villa rustica di epoca imperiale, nota da bibliografia (Melilli 2017, Sito 112), contigua al cavidotto in loc. C. Pompo.

Il territorio interessato dalle opere in progetto risulta inoltre attraversato da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione.

In particolare, una prima arteria (*Beneventum-Sipontum* da Alvisi 1970, pp. 61-64) interseca il cavidotto in tre punti: in loc. Masseria Staffio, tra gli aerogeneratori T19 e T23; in loc. Masseria Franco, lungo il tratto di cavidotto interno di collegamento all'aerogeneratore T18; in loc. Masseria Cuparone tra gli aerogeneratori T13 e T14.

Una seconda strada, che da Lucera conduceva al torrente Celone (Alvisi 1970, p. 89) interseca il tratto di cavidotto che collega l'aerogeneratore T8 in loc. Masseria Festa. Un terzo tracciato viario, partendo dalla Traiana e raggiungendo l'area nord-orientale di Biccari (Melilli 2017, p. 66), interseca il cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica in loc. Bosco dei Santi.

Una quarta strada, partendo dal centro urbano dell'antica *Aecae* e proseguendo fino a *Sipontum* (Melilli 2017, pp. 64-65), risulta contigua al cavidotto di interconnessione del parco dalla loc. Masseria Torremagna alla loc. Montaratro.

Un altro importante tracciato viario, che durante il Medioevo poneva in collegamento diretto le due sedi episcopali di Troia e *Turtibulum* (Melilli 2017, p. 68), interseca il cavidotto di collegamento alla SE in loc. Casino Messina.

Un sesto ed ultimo tracciato, che attraversava la valle del Celone tra gli attuali comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia, coincide longitudinalmente col cavidotto di collegamento all'aerogeneratore T9 e interseca l'area di installazione dello stesso tra la loc. Fornace e la loc. C. Gerufino. Infine, il Tratturello Foggia-Campo reale, che a sua volta collima col tracciato della Via Traiana, si sviluppa immediatamente a sud della Stazione Elettrica lungo la strada "contrada Serra dei Bisi". Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il



rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area.

In dettaglio, per quanto riguarda il cavidotto di collegamento all'aerogeneratore T2 e la relativa area di installazione questi presentano una interferenza con la traccia n. 5, in loc. Montaratro, probabilmente pertinente ad un abitato o ad una struttura relativa al vicino villaggio neolitico di Montaratro (vd. sopra), e con lo Sporadico 3, caratterizzato dalla presenza di materiale sparso in superficie inquadrabile cronologicamente nell'ambito dell'età imperiale. L'area di installazione dell'aerogeneratore T3, in loc. Montaratro di sotto, interferisce con l'UT 2 che ha restituito una modesta quantità di frammenti ceramici e laterizi. L'aerogeneratore T4 è contiguo alla traccia aerea n. 26 di forma trapezoidale, probabilmente pertinente ad un edificio o recinzione.

L'area di installazione dell'aerogeneratore T7, in loc. Cant.ra Montaratro, interferisce con lo Sporadico 2 che contraddistingue un'area di dispersione di frammenti ceramici e laterizi databile cronologicamente tra il III e il VI sec. d.C. L'aerogeneratore T9, in loc. C. Varraso, interferisce con lo Sporadico 5 che contraddistingue un'area di dispersione di alcuni frammenti di ceramica e laterizi.

L'area di installazione dell'aerogeneratore T11, in loc. Porta di Ferro, interferisce con lo Sporadico 4 con reperti rinvenuti in superficie inquadrabili tra la tarda età repubblicana e l'età imperiale.

Per quanto riguarda gli aerogeneratori T13 e T14 e il tratto di cavidotto tra questi si segnala la presenza delle tracce aeree 32-34 probabilmente pertinenti ad una strada di età romana ed a villaggi dell'età del Bronzo.

L'aerogeneratore T15 e il cavidotto interno di collegamento sono interferenti con le tracce n. 1-2, costituite da una serie di anomalie sub circolari probabilmente relative ad un abitato di età neolitica. Il cavidotto interno in direzione dell'aerogeneratore T16 e l'area di installazione dello stesso risultano contigui alla traccia aerea n. 28 corrispondente probabilmente a una strada.

L'area di installazione dell'aerogeneratore T17 in loc. C. Mandari, interferisce con lo Sporadico 1 che contraddistingue un'area di dispersione di alcuni frammenti ceramici e laterizi.

E ancora, l'aerogeneratore T19 interferisce con una traccia sub-rettilinea orientata nord-sud (traccia n. 37), probabilmente relativa a un fossato di irrigazione o di collegamento di canali.

Il cavidotto di interconnessione in loc. Cuparone risulta contiguo con la UT 1 con una dispersione di reperti verosimilmente relativi a una villa di età imperiale.

Il tratto di cavidotto immediatamente a nord dell'area di installazione dell'aerogeneratore T16 e di collegamento con l'aerogeneratore T11, in loc. Porta di Ferro, presenta un'interferenza con le tracce aeree n. 27-28 che possono essere interpretabili come strade. Il cavidotto di connessione in loc. Masseria Cuparoni risulta contiguo alle tracce n. 30-31, probabilmente relative alle canalette laterali di una strada scomparsa. Il cavidotto di interconnessione del parco in direzione dell'aerogeneratore T8 presenta una diretta interferenza con la traccia n. 38, relativa ad una strada sepolta, e con lo Sporadico 6 caratterizzato esclusivamente da una dispersione di laterizi. Un piccolo tratto di cavidotto prospiciente l'area di installazione dell'aerogeneratore T15, a nord della loc. Masseria Serra Traversa, presenta un'interferenza con la traccia n. 40 corrispondente probabilmente a una struttura, forse un edificio.

Il cavidotto esterno di interconnessione verso la Stazione Elettrica presenta le seguenti interferenze: in loc. Bosco dei Santi con l'UT 3 probabilmente relativa ad una villa di età imperiale - tardoantica; in loc. Caserotte con le UUTT 4, 5 e 6, verosimilmente corrispondenti, rispettivamente, ad una villa databile tra l'ultimo terzo del V ed il I sec. a.C., ad un insediamento inquadrabile cronologicamente tra l'età daunia e l'età romana repubblicana e ad una villa databile tra il I sec. a.C. ed il IV-V sec. d.C.; tra le loc. Masseria Marchese e Masseria S. Domenico con l'UT 7 relativa a una dispersione di reperti consistente in una discreta quantità di frammenti ceramici e numerosi laterizi. Inoltre, in corrispondenza di una porzione dell'area di installazione della sottostazione in loc. Monsignore si segnala



la presenza dello Sporadico 7, in corrispondenza del quale sono stati rinvenuti reperti quali alcuni frammenti ceramici, una scheggia di selce, una scheggia *Levallois* e sporadici frammenti di laterizi.

Inoltre, gli esiti delle indagini di archeologia preventiva condotte in occasione della progettazione di un parco fotovoltaico in agro di Troia hanno confermato tali criticità e segnalato ulteriori evidenze archeologiche nell'area. In particolare: il cavidotto interno presenterebbe interferenze dirette in loc. Cuparone con una necropoli di IV-III sec. a.C. e stratigrafie preistoriche, in loc. Porta di Ferro con una necropoli di epoca tardo-antica e in loc. Masseria Pirro con una calcara di epoca medievale; il cavidotto esterno di connessione con la Stazione Elettrica presenterebbe interferenze in loc. Fornaci con stratigrafie di epoca preistorica e in loc. Masseria S. Domenico con un asse viario glareato e sepolture di epoca romana.

Si segnala in conclusione che le aree individuate come <a rischio> nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente contengono testimonianze di epoca preistorica, romana e medioevale di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

Tanto premesso, questa Soprintendenza per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, ritenendo che la realizzazione del parco, come dettagliatamente richiamato, sia non compatibile con la tutela dei beni archeologici, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza.

Bibliografia:

Alvisi 1970 = Alvisi G., *La viabilità romana della Daunia*, Bari 1970.

Corrente 2017 = Corrente M., *Terrae incognitae* 2018. Geografia della ricerca archeologica nel territorio di Castelluccio Valmaggiore, Foggia 2017.

Melilli 2017 = Melilli A. L., *Aecae. Storia di un territorio*, Foggia 2017.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco colico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n.23 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 5,3 MW contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

Questa Soprintendenza pertanto **esprime parere** negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela».

CONSIDERATO che il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, dopo aver acquisito la nota prot. n. 1835 del 05.03.2021 della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n.8487 del 15.03.2021 (agli atti di questo Ufficio in data 16.03.2021) ha formalizzato il proprio contributo istruttorio riportando quanto segue:

«Si fa seguito alla nota prot. 6412 del 25.02.2021, con la quale codesto Servizio richiede alla competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") valutazioni in merito alle opere in oggetto, e alla nota prot. 1835 del 05.03.2021, con la quale la Soprintendenza comunica il proprio parere.

Per quanto riguarda le problematiche archeologiche di competenza dello scrivente Servizio, esaminata la documentazione di progetto con particolare riguardo agli elaborati H3FBSN3_DocumentazioneSpecialistica_04 e 04a pubblicati sul sito del MATTM, si comunica quanto segue.



Benché nell'area vasta interessata dal progetto non siano presenti siti sottoposti a provvedimenti di tutela archeologica o interessati da procedimenti *in itinere* di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il territorio è caratterizzato da una rilevante concentrazione di *“insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età tardoantica, noti in letteratura da precedenti indagini di superficie ed oggetto di interventi di recupero di contesti archeologici”*.

La rilevanza archeologica dell'area, nota anche grazie a recenti studi sistematici, risulta pienamente confermata dall'analisi effettuata nella citata documentazione archeologica di progetto, che individua diverse interferenze dirette delle opere in progetto con siti e contesti anche di rilevante importanza.

Sulla base di tale analisi e delle precisazioni riportate nel citato parere della Soprintendenza si riassumono le possibili criticità archeologiche relative a interferenze delle opere in progetto con le preesistenze accertate:

Aerogeneratori

- **Aerogeneratore T2, loc. Montaratro:**
 - traccia di forma semicircolare, probabilmente pertinente ad un abitato o ad una struttura pertinente villaggio neolitico di Montaratro (interferenza diretta);
 - fattoria (bibliografia) (contiguità);
 - villa romana (bibliografia) (contiguità);
 - area di dispersione di materiali databili in età imperiale (ricognizione);
- **Aerogeneratore T3, loc. Montaratro di sotto:**
 - Area di dispersione di materiali archeologici (ricognizione/foto aerea);
- **Aerogeneratore T4:**
 - Traccia di forma trapezoidale, probabilmente pertinente ad un edificio o recinzione di cronologia incerta (foto aerea);
- **Aerogeneratore T5, loc. Masseria Capo Posta:**
 - villaggio neolitico, contiguo (bibliografia);
- **Aerogeneratore T7, loc. Cant.ra Montaratro:**
 - area di dispersione di frammenti ceramici e laterizi databili tra il III e il VI sec. d.C. (ricognizione)
- **Aerogeneratore T8, loc. Masseria Festa/Pezza San Michele:**
 - necropoli arcaica (da bibliografia);
 - edificio tardoantico (da bibliografia);
- **Aerogeneratore T9, loc. C. Varraso:**
 - area di dispersione di frammenti di ceramica e laterizi (ricognizione);
- **Idem, tra la loc. Fornace e la loc. C. Gerufino:**
 - asse viario che attraversava la valle del Celone tra gli attuali comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia;
- **Aerogeneratore T11, loc. Porta di Ferro:**
 - villa rustica di età romana (bibliografia);
 - area di dispersione di frammenti databili tra la tarda età repubblicana ed età imperiale (ricognizione);
- **Aerogeneratore T15, loc. Serra Traversa:**
 - insediamento dell'età del Bronzo (bibliografia e foto aerea);
- **Aerogeneratore T16, loc. Serra Traversa:**
 - viabilità antica (foto aerea);
- **Aerogeneratore T17, loc. C. Mandari:**
 - fattoria databile tra la media età repubblicana e l'età imperiale (bibliografia);
 - villa di età imperiale e tardoantica (bibliografia);



- fattoria, con una lunga fase di frequentazione che va dalla media età repubblicana all'età tardoantica (bibliografia);
- area di dispersione di frammenti ceramici e laterizi (ricognizione);
- **Aerogeneratore T19:**
- traccia sub- rettilinea orientata nord-sud (n. 37), probabilmente relativa a un fossato di irrigazione o di collegamento di canali (foto aerea).

Cavidotti di interconnessione

- **Cavidotto di interconnessione con T2, loc. Montaratro:**
- probabile abitato o struttura relativa al vicino villaggio neolitico di Montaratro;
- area di dispersione di materiali databili all'età imperiale;
- **Cavidotto di interconnessione con T7, loc. Cuparone:**
- area di dispersione di frammenti di età romana (bibliografia);
- **Cavidotto di interconnessione con T8, loc. Masseria Festa**
- asse viario Lucera - torrente Celone (bibliografia);
- area di dispersione di frammenti laterizi (ricognizione);
- **Cavidotto di interconnessione con T9, tra loc. Fornace e loc. C. Gerufino:**
- asse viario che attraversava la valle del Celone tra gli attuali comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia;
- **Idem, loc. Masseria Pirro**
- calcara di epoca medievale;
- **Cavidotto di interconnessione con T11, loc. Porta di Ferro:**
- viabilità antica (foto aerea);
- necropoli di epoca tardo-antica (precedenti indagini di archeologia preventiva);
- **Cavidotto di interconnessione con T12, loc. Masseria Cuparoni:**
- fattoria databile a media età repubblicana (bibliografia);
- villaggio databile alle fasi iniziali dell'età del Bronzo (bibliografia);
- **Cavidotto di interconnessione con T13 e T14, loc. Masseria Cuparone:**
- asse viario *Beneventum-Sipontum* (bibliografia/foto aerea);
- tracce probabili villaggi dell'età del bronzo (foto aerea);
- **Cavidotto di interconnessione con T16:**
- viabilità antica (foto aerea);
- **Cavidotto di interconnessione con T17, loc. C. Mandari:**
- fattoria databile tra la media età repubblicana e l'età imperiale (bibliografia);
- villa di età imperiale e tardoantica (bibliografia);
- fattoria con lunga fase di frequentazione che va dalla media età repubblicana all'età tardoantica (bibliografia);
- area di dispersione di frammenti ceramici e laterizi (ricognizione);
- **Cavidotto di interconnessione con T18, loc. Masseria Franco:**
- asse viario *Beneventum-Sipontum* (bibliografia);
- **Cavidotto di interconnessione tra gli aerogeneratori T19 e T23, in loc. Masseria Staffio,**
- asse viario *Beneventum-Sipontum* (bibliografia);
- **Cavidotto di interconnessione tra loc. Masseria Torremagna e loc. Montaratro:**
- asse viario *Aecae - Sipontum* (bibliografia);
- **Cavidotto, loc. Cant.ra Montaratro:**



- villa di età imperiale e tardoantica (bibliografia);
- due fattorie databili tra la media età repubblicana e l'età imperiale;
- **Idem, presso l'Aerogeneratore T2:**
- vicus databile tra la media e la tarda età repubblicana (bibliografia);
- fattoria di età tardoantica (bibliografia);
- **Cavidotto, loc. Montaratro:**
- fattoria di età tardoantica (bibliografia);
- **Cavidotto, loc. Cuparone:**
- due villaggi databili tra la media età del Bronzo e il Bronzo recente, (bibliografia);
- fattoria databile alla media età repubblicana, (bibliografia);
- fattoria databile tra la media età repubblicana e l'età imperiale (bibliografia);
- villa di età imperiale e tardoantica (bibliografia);
- necropoli di IV-III sec. a.C. (precedenti indagini preventive);
- stratigrafie preistoriche (precedenti indagini preventive);
- **Cavidotto, loc. Masseria Festa:**
- villa di epoca imperiale (bibliografia);
- **Cavidotto, loc. Masseria Serra Traversa**
- insediamento con frequentazione dall'età del Bronzo all'età imperiale (bibliografia);

Cavidotto esterno di collegamento con la Stazione Elettrica

- **loc. Caserotte:**
- fattoria databile tra la media e la tarda età repubblicana (bibliografia/ricognizione);
- villa inquadrabile cronologicamente tra l'età imperiale e l'età tardoantica (bibliografia/ricognizione);
- insediamento dell'età del Bronzo (bibliografia/ricognizione);
- villa rustica di età romana (bibliografia);
- **loc. Bosco dei Santi:**
- insediamento rurale di età romana (bibliografia) probabilmente coincidente con la villa romana di età imperiale – tardoantica (ricognizione)
- diverticolo Via Traiana - Biccari (bibliografia);
- **loc. Montesanto:**
- insediamento dell'età del Bronzo (bibliografia);
- area di frammenti di età imperiale (bibliografia);
- **loc. Casa Tursi:**
- area di frammenti di età imperiale (bibliografia);
- **loc. Pozzo di Bongo:**
- area di frammenti di età medievale (bibliografia);
- **loc. C. Pompo:**
- villa rustica di epoca imperiale (bibliografia);
- **loc. Casino Messina:**
- asse viario medioevale di collegamento fra le sedi episcopali di Troia e *Turtibulum*, (bibliografia);
- **loc. Masseria S. Domenico:**
- asse viario glareato (precedenti indagini preventive);
- sepolture di epoca romana (precedenti indagini preventive);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

• **loc. Masseria Marchese - Masseria S. Domenico:**

- area di dispersione di frammenti ceramici e laterizi;

• **loc. Fornaci:**

- stratigrafie di epoca preistorica (precedenti indagini preventive);

Stazione elettrica

• **loc. Monsignore:**

- area di dispersione di materiali archeologici comprendenti frammenti ceramici, una scheggia di selce, una scheggia *Levallois* e sporadici frammenti di laterizi (ricognizione);

• **loc. Contrada Serra dei Bisi**

- Tratturello Foggia-Camporeale, coincidente col tracciato della Via Traiana, (contiguo).

Va inoltre sottolineato che la maggior parte dei siti individuati si riferiscono a villaggi, fattorie e ville, insediamenti caratterizzati da vaste dimensioni e da alternanze di aree costruite ed aree a verde. Tale particolarità fa sì che non sia possibile stabilire con certezza i limiti dei contesti sepolti sulla base delle tracce individuabili in superficie e, di conseguenza, anche le tracce superficiali che vengono indicate come contigue possono riferirsi a siti che interferiscono direttamente con le opere in progetto.

Tutto ciò premesso, considerato che il numero delle preesistenze individuate, la loro rilevanza, nonché l'arco cronologico rappresentato - che va dall'Età preistorica al pieno Medioevo -, rendono questo territorio nel suo complesso un importante palinsesto archeologico, meritevole di particolare attenzione in quanto testimonianza delle modalità di occupazione e sfruttamento del territorio nel corso dei secoli, si concorda pienamente con le valutazioni della Soprintendenza che, esprimendo *"forti perplessità sull'intervento in oggetto"*, ritiene la realizzazione del parco, come dettagliatamente richiamato, incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico».

PREMESSO che con nota prot. n.10564 del 30.03.2021 questa Direzione generale ha comunicato alla Società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, visto quanto disposto dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e considerato il recente e innovativo orientamento assunto dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28.11.2017 in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA statale.

CONSIDERATO che, in riferimento alla richiesta di integrazioni dell'allora MATTM, nota prot.n. 20021 del 25.02.2020, la Società proponente in data 26.02.2021 ha trasmesso le integrazioni richieste

CONSIDERATO che sebbene le integrazioni di cui al punto precedente siano pervenute all'Ufficio Smistamento della Corrispondenza di questo Ministero in data 26.03.2021 sono state ricevute dalla Segreteria della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio in data 29.03.2021 e recapitate a questo Servizio V responsabile del procedimento in oggetto in data 01.04.2021, registrate agli atti in pari data con nota prot.n. 18678.

CONSIDERATO quindi che questo Ufficio con nota prot.n. 10976 del 01.04.2021 ha comunicato alla Società proponente che, visto il disagio di cui al punto precedente, che ha reso impossibile prendere in considerazione la documentazione integrativa all'interno dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza *tale documentazione integrativa verrà senz'altro presa in considerazione in sede di valutazione finale finalizzata al parere tecnico di competenza della Scrivente, insieme alle eventuali osservazioni che la stessa Società vorrà trasmettere ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.* E inoltre nella stessa nota si precisa *che tali integrazioni sono state richieste alla Società per la sola valutazione degli impatti visivi dell'opera in corrispondenza, in particolare, della SP 109, strada classificata come Panoramica e a Valenza Paesaggistica dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.*



CONSIDERATO che la Società proponente con nota prot.n. MOCIO02/AC/GDP del 01.04.2021 ha richiesto la proroga al 19.04.2021 del termine utile per la presentazione delle osservazioni al preavviso di diniego previsto per il giorno 09.04.2021.

CONSIDERATO che questa Direzione generale, visto quanto richiesto dalla Società con la nota di cui la punto precedente, con nota prot.n. 11100 del 02.04.2021 ha comunicato alla Società che *dovendo rispettare i termini stabiliti dall'allora MATTM il quale, con nota prot.n. 19423 del 24.02.2021, ha invitato questo Ufficio ad agire "senza indugio" per poter ottemperare alla sentenza del TAR Puglia 313 del 19.02.2021, dovendo altresì rimanere coerenti con quanto stabilito dall'art. 10 bis della legge 241/1990 in merito ai termini di presentazione delle osservazioni, e per venire incontro alle necessità sollevate dalla Società sopra trascritte*, ha accordato alla stessa Società proponente la proroga del termine per le osservazioni entro il giorno 13 aprile 2021 per la presentazione delle osservazioni.

CONSIDERATO che con nota prot.n MOCIO03/AC/GDP del 13.04.2021 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 12122 del 14.04.2021) del la Società proponente ha trasmesso a questa amministrazione le osservazioni al preavviso di diniego di cui alla nota prot.n.10564 del 30.03.2021.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 12200 del 14.04.2021 questa Direzione generale ha richiesto le controdeduzioni alla Soprintendenza competente.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 3427 del 22.04.2021 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 13399 del 22.04.2021) la Soprintendenza competente ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni che si riportano integralmente:

«Si riscontra la nota di codesto Servizio V DG ABAP prot. 12200 del 14.04.2021 acquisita in data 15.04.2021 ns prot. 3194 per fornire le controdeduzioni di competenza di questa Soprintendenza, anche alla luce delle integrazioni ricevute tramite *apecargo* in data 01.04.2021.

In merito alle osservazioni presentate dalla ditta proponente in relazione **all'istruttoria paesaggistica** di questo Ufficio, si ritiene preliminarmente di dover puntualizzare che nel parere della Soprintendenza ABAP BAT-FG sono state riportate le definizioni della scheda d'ambito 3/Tavoliere, precisamente Sezioni A.3.1, A.3.5 e C2, così come l'elenco delle interferenze dell'impianto proposto con i Beni Paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 D.lgs 42/2004, con gli Ulteriori Contesti Paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 143 c.1, lett. e) del D.lgs 42/2004 e dal vigente PPTR della Regione Puglia, ai fini dell'inquadramento normativo necessario alla definizione delle criticità poi rilevate nell'analisi dell'impatto visivo prodotto dall'impianto in progetto. Il mero elenco dei vincoli territoriali analizzati nell'area vasta non rappresenta di per sé motivazione esclusiva posta alla base del parere non favorevole ma è parte integrante degli obblighi istruttori.

Il posizionamento delle 23 WTG non interferisce direttamente con elementi tutelati del paesaggio (beni paesaggistici e ulteriori contesti), più dettagliatamente alcune torri sono posizionate sul margine dell'area vincolata come BP "Corso d'acqua pubblica" (WTG 8, 12, 20, 21), i tracciati di alcuni cavidotti interrati intercettano in più punti sia BP che UCP, alcune piste intercettano direttamente i BP "Corso d'acqua pubblica" e "Boschi", ma pur trattandosi di strade esistenti in realtà è rilevante specificare che sono piste sterrate che necessiteranno di essere asfaltate e allargate ad almeno 5m.

L'elenco degli elementi tutelati del paesaggio (beni paesaggistici e ulteriori contesti) è riferito all'area vasta di indagine in cui, come dichiarato dalla stessa Società proponente, le *"invarianti (masserie, tratturi, muri a secco, filari, agricolture di pregio), che non sono mai interessate dalla opere se non indirettamente per effetto degli innegabili quanto inevitabili impatti visivi"*. È evidente quindi la necessità di partire dal quadro vincolistico per effettuare un'analisi dell'impatto visivo dell'impianto in progetto che comporta impatti significativi *"innegabili"*



quanto inevitabili" sull'ambiente naturale e sulle testimonianze storiche dell'area, collocandosi come elemento detrattore in contrapposizione con la necessità di preservare le caratteristiche del paesaggio agrario in esame.

Il contesto interessato dal progetto proposto mantiene, nonostante la forte antropizzazione e la presenza di numerosi impianti eolici, un'elevata valenza paesaggistica il cui carattere identitario è definito da estesi terreni a seminativo sullo sfondo delle alture del subappennino Dauno.

La proponente adduce quale rafforzativo della scelta del territorio, il fatto che lo stesso sia un *polo energetico consolidato*, quasi come se tale caratteristica, stratificatasi negli anni, avesse maggior valenza delle caratteristiche strettamente paesaggistiche.

Il progetto proposto prevede l'installazione di WTG con altezza complessiva di 200m e pale di lunghezza pari a circa 80m, tali dimensioni risultano considerevolmente superiori a qualsiasi altro elemento naturale e antropico fuori terra con esclusione, ovviamente, degli altri WTG provocando pertanto l'alterazione dell'impatto visivo nell'area vasta. Il notevole sviluppo verticale dei WTG proposti li rende comunque visibili in un contesto in cui i salti altimetrici sono limitati a poche decine di metri quindi molto al di sotto della dimensione dei WTG. L'area nella quale si prevede l'installazione dei 23 aerogeneratori è posizionata appena oltre i limiti della piana del Tavoliere, dove l'orografia inizia ad articolarsi in una serie di modesti rilievi che preludono a quelli più consistenti del Subappennino Dauno, caratterizzati da versanti dolci e quote sommitali che non superano i 400m s.l.m., se si considera l'altezza dei WTG sommata alla quota altimetrica del posizionamento si raggiungono quote notevolmente superiori a quelle della maggior parte dei salti altimetrici presenti (tra i 400 e i 532 s.l.m.).

L'analisi dei fotoinserti è stata effettuata puntualmente sulla documentazione prodotta dalla ditta, ivi inclusa quella fornita ad integrazione, nello specifico si riportano di seguito gli scatti che hanno rilevato un maggior impatto visivo:

- punto di scatto V8 (periferia del centro abitato di Castelluccio Valmaggiore, distanza di 6 km dal WTG più vicino);
- punto di scatto V9_1 (in prossimità del centro abitato di Troia lungo la strada panoramica SP109, distanza minima di 1,2 km dall'area di progetto);
- punto di scatto V9_3 (appena fuori dal centro abitato di Troia, all'incrocio tra la strada avalenza paesaggistica SP123, distanza minima di 3,4 km dall'area di progetto);
- vista F1_3 (verso sud in direzione Troia) in cui sono identificabili le turbine WTG 3 e 12;
- vista F1_4 (verso ovest) in cui sono identificabili le turbine WTG 5 e 10;
- vista F2_1 (verso nord in direzione Lucera) in cui sono visibili due impianti di progetto e 4 turbine di un impianto autorizzato;
- vista F2_2 (verso est) in cui sono visibili due impianti esistenti, uno autorizzato e la turbina WTG 14 di progetto;
- vista F2_3 (verso sud in direzione Troia) in cui sono visibili 2 degli 8 impianti esistenti;
- vista F2_4 (verso ovest) in cui sono visibili 4 impianti esistenti e l'impianto di progetto;
- vista F3_1 (verso nord in direzione Lucera) in cui sono visibili 5 impianti esistenti, 2 autorizzati e l'impianto di progetto.

La documentazione fotografica prodotta dalla proponente è stata analizzata in relazione allo sviluppo planimetrico dell'impianto in progetto oltre che degli impianti esistenti ed autorizzati mette in evidenza come l'inserimento dei 23 aerogeneratori in progetto, seppur in continuità con quelli preesistenti, si impone come elemento discordante in relazione ai caratteri morfologici del territorio interessato.

Nelle osservazioni prodotte la Società proponente sostiene che *"l'area da quasi un ventennio può essere assimilata ad un polo eolico, per cui l'inserimento delle macchine di progetto, non variano sostanzialmente il panorama visivo esistente"*, partendo quindi dall'assunto che la presenza di numerosi impianti eolici caratterizza il paesaggio



quasi come tali elementi fossero diventati parte integrante del paesaggio. La presenza degli impianti eolici esistenti quindi non più considerata come detrattore, bensì come elemento caratterizzante da perpretare e assecondare. La presenza sul territorio interessato di numerosi impianti non contraddice la lettura delle caratteristiche naturali e antropiche del paesaggio, cosa che la ditta nelle osservazioni ha segnalato come contraddizione della Soprintendenza. Il fatto che l'area in esame risulti deformata nei sui caratteri originari dalla presenza di impianti eolici non contraddice la valutazione di "panorami e scorci di elevato valore".

Nelle osservazioni della ditta si legge: *"il territorio scelto per la localizzazione del parco eolico in parola, è già caratterizzato dalla presenza di turbine eoliche, il che ha caratterizzato e trasformato il paesaggio nel corso degli anni, includendo, in maniera ormai naturale, gli elementi delle turbine eoliche quali parti integranti e imprescindibili dello stesso"*. Il fatto che gli impianti presenti sul territorio in esame siano numerosi non è sufficiente a giustificare l'asserzione secondo cui questi sono diventati parte integrante del paesaggio e tantomeno imprescindibili, come se ormai l'unica vocazione possibile per l'area fosse quella di continuare ad essere costellata di aerogeneratori.

Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, la Scrivente conferma l'altissima rilevanza archeologica del comparto territoriale di *Montaratro*, oggetto dell'impianto eolico, e comunica quanto segue, in riferimento alle osservazioni esposte da p. 16 a p. 26.

Seppur le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non risultano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e quindi l'impianto eolico in esame non intercetta alcun bene sottoposto a vincolo archeologico, ciò nonostante basti ricordare che la classificazione di aree come "a rischio archeologico" deriva da un'accezione ampia che si basa su quanto è noto dalle fonti e dalla letteratura specialistica, registrato nella carta Archeologica della Regione Puglia e in parte verificato nel corso degli studi effettuati in occasione delle indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento.

La particolarità della valutazione di impatto archeologico è proprio quella di verificare la presenza di potenziali aree archeologiche note o inedite, non già sottoposte a vincolo, e di non poter avere un immediato riscontro dell'esistenza di contesti sepolti, laddove non ancora noti perché mai intercettati.

Le criticità esistenti tra l'impianto in questione e le aree a rischio archeologico segnalate non sussistono esclusivamente laddove le stesse interferiscano direttamente con le opere in progetto ma anche dalla relativa vicinanza tra queste, in considerazione del fatto che la maggioranza delle volte tali aree risultano in realtà più estese rispetto a quanto noto esclusivamente da ricognizioni territoriali, analisi aerofotografiche e scavi pregressi.

Richiamando quanto sopra, seppur le opere in progetto non interferiscano direttamente con aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'impianto interferisce direttamente con evidenze di tipo archeologico ben 36 volte; interferenze, queste, non frutto di "ipotesi" o "supposizione", così come dichiarato dalla proponente, bensì testimoniate dall'incrocio di dati editi, d'archivio, di ricognizione e d'analisi aerofotografica, obiettivo stesso delle indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento. In alcuni casi, la presenza di evidenze di tipo archeologico portate in luce in occasione di scavi pregressi, ad esempio assi viari glareati, necropoli, ecc., non presunte tali ma accertate, testimonia maggiormente un'interferenza diretta delle stesse con le opere in progetto, non "ipotizzata" o "supposta" ma certa. La "probabile" pertinenza archeologica di un'evidenza non mette in dubbio la reale sussistenza della stessa, né tantomeno l'interferenza di questa con le opere, ma semplicemente ne ipotizza l'attribuzione a una data tipologia piuttosto che a un'altra, in considerazione del fatto che tali evidenze, conservate in subsidenza, sono riscontrabili in superficie la maggioranza delle volte mediante dispersioni di materiali archeologici o anomalie visibili da foto aerea. Inoltre, le aree archeologiche segnalate non risultano "sempre" distanti dalle opere in progetto, come erroneamente dichiarato dalla proponente, e, laddove siano state riscontrate interferenze, queste non sono "probabili" o "incerte" ma comprovate per i motivi anzidetti.



In riferimento alla questione avanzata sulle “riserve archeologiche”, si fa presente che l’art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall’Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015, citato dalla proponente in sede di osservazioni a cui la Scrivente dà riscontro, non specifica necessariamente la forma costitutiva delle suddette “riserve”, demandandone a ogni Stato coinvolto le modalità; in ambito nazionale, l’Ente deputato alla costituzione/riconoscimento/individuazione delle suddette è il MiC, di cui la Scrivente Soprintendenza è l’Ufficio periferico competente sul territorio di riferimento.

In riferimento al rapporto puntuale tra le opere in progetto e le evidenze archeologiche segnalate, minuziosamente riproposto dalla proponente, è risaputo che i complessi di grandi dimensioni come le ville/fattorie romane e tardoantiche, oltre al nucleo centrale di tipo residenziale/produttivo, consistono anche di strutture di minori dimensioni dedite alla produzione e di sepolture tutt’intorno anche per un raggio di centinaia di metri (cfr. aerogeneratore T2 e cavidotto di interconnessione in loc. Montaratro in relazione ai siti CBC FG1888, FG1889, FG1898, FG1904, FG1905 e FG2027, aerogeneratore T17 e relativo cavidotto di connessione in loc. Mandari in relazione ai siti CBC FG1919, FG1920 e FG1921, cavidotto di interconnessione in loc. Cuparone e loc. Masseria Festa in relazione ai siti CBC FG1913, FG1914, FG1915 e Melilli_20, cavidotto esterno in loc. Bosco dei Santi e loc. C. Pompo in relazione ai siti CBC FG1975 e Melilli_112). Ugualmente, per le evidenze riferibili ad aree insediative di età preistorica e protostorica, anche se non direttamente interferenti con le opere in progetto, l’eccessiva vicinanza tra queste conferma le forti perplessità già espresse da questo Ufficio circa la compromissione dei siti, in quanto gli insediamenti neolitici potrebbero presentare, come di consueto, più *compounds* caratterizzati da uno o più fossati concentrici e gli insediamenti dell’età del Bronzo si estendono generalmente per centinaia di metri, comprendendo alle estremità aree dedite alla produzione (cfr. aerogeneratore T5 in loc. Masseria Capo Posta in relazione al sito CBC FG2183, cavidotto di interconnessione in loc. Cuparone in relazione ai siti CBC FG1826 e FG1827, cavidotto esterno in loc. Montesanto in relazione al sito Melilli_42).Stesso discorso valga, più in generale, per la vicinanza esistente tra il cavidotto di interconnessione e l’insediamento pluristratificato databile dall’età del Bronzo all’età imperiale in loc. Serra Traversa(Melilli_58) e per il rapporto tra il cavidotto di connessione con l’aerogeneratore T7, il cavidotto esterno e le aree di dispersione di materiali di età imperiale e medievale in loc. Cuparone, Montesanto, Casa Tursi e Pozzo di Bongo (Melilli_78, 26, 28 e 104), note da bibliografia e probabilmente riferibili a ville/fattorie. Pertanto, nella maggioranza dei casi, le distanze evidenziate dalla proponente, con particolare riferimento a quelle uguali o inferiori ai 200 m, fanno sì che permanga il rischio di compromissione dei suddetti siti e non sono da considerarsi come fattore discriminante.

In merito alla messa in dubbio, da parte della proponente, circa l’individuazione dei siti mediante indagini di superficie, si rammenta che il rinvenimento di materiale sparso superficiale è proprio uno degli indicatori sui quali ci si basa per valutare l’entità del rischio archeologico. Le aree di frammenti sparsi sono indizio della presenza nel sottosuolo di depositi antropici e, quasi sicuramente, di strutture archeologiche a essi correlate; pertanto, anche in riferimento al rapporto tra le opere in progetto dell’impianto e le aree di dispersione di materiali a bassa densità “Sporadico 1-7” segnalate dalla Viarch, queste ultime si contraddistinguono comunque come a potenziale rischio archeologico.

Ancora, con particolare riferimento alle interferenze dirette sussistenti tra le evidenze archeologiche riscontrate e le opere in progetto, la possibilità di esecuzione di saggi preventivi o di attivazione della sorveglianza archeologica continuativa ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.50/2016, prospettata dalla proponente più volte all’interno delle osservazioni, e in particolare alle pp. 24-25, non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, bisogna tenere sempre presente che lo scavo archeologico è un’operazione irreversibile e distruttiva, in quanto elimina i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. La sorveglianza archeologica non sempre garantisce la mancata distruzione o danneggiamento delle evidenze archeologiche



conservate in subsidenza, specialmente in caso di lavori particolarmente invasivi come la messa in opera di un aerogeneratore o in caso di scavi condotti per trincee con scarsa visibilità come per la messa in opera di cavidotti. Nel caso dell'archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite, non contribuendo affatto ad arricchire la valorizzazione dei contesti archeologici, contrariamente a quanto dichiarato dalla proponente.

Per concludere, in merito ai riferimenti da parte del proponente di pareri positivi rilasciati in precedenza dalla Soprintendenza competente per opere di analogo impatto ricadenti nello stesso comparto territoriale, si rammenta che questo Ufficio è tenuto a valutare esclusivamente criticità e fattibilità del progetto in oggetto e non è tenuto a fare riferimento a progetti autorizzati anni addietro, prescindendo quindi dagli stessi».

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale con nota prot n. 14838 del 03.05.2021 (agli atti di questo Servizio V in data 04.05.2021) ha trasmesso il proprio contributo istruttorio che si riporta integralmente.

«Si fa seguito alla nota prot. 12200 del 14.04.2021, con la quale codesto Servizio richiede alla competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") di contro-dedurre le osservazioni inviate dalla Proponente con nota prot. 003 del 13.04.2021, e alla nota prot. 3427 del 22.04.2021, con la quale detta Soprintendenza comunica le proprie valutazioni in merito.

In relazione agli aspetti archeologici di competenza dello scrivente Servizio, nel recepire e condividere tutte le considerazioni esposte dalla Soprintendenza nel sopra citato parere, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

1. Mancanza di interferenze fra le opere in progetto e aree tutelate ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali

La particolarità del patrimonio archeologico fa sì che non siano immediatamente percepibili e individuabili i beni ancora conservati in subsidenza. Proprio per questo motivo la normativa vigente che regola gli appalti e, di conseguenza, la realizzazione delle opere pubbliche e di pubblico interesse (D.Lgs. 50/2016, art. 25), ha previsto una particolare procedura, finalizzata all'individuazione di nuove aree archeologiche, ancora non identificate compiutamente e di conseguenza ancora oggetto di provvedimento di tutela: a riprova di ciò basti pensare che la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico non si applica alle aree tutelate ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, per le quali la culturalità è considerata accertata.

Di conseguenza è palese che la considerazione relativa alla mancanza di interferenza fra le opere in oggetto e aree tutelate archeologicamente non ha, di per sé, alcuna rilevanza.

2. Mancanza di interferenze fra le opere in progetto e aree indiziate di rischio archeologico

Delle trentasei interferenze rilevate durante la fase di redazione della Relazione archeologica la Proponente, nelle Osservazioni, prende in considerazione solo diciotto siti, indicati come "prossimi" o "contigui" nel parere della Soprintendenza, ma non cita i numerosi casi di interferenze dirette fra le opere e le evidenze archeologiche individuate.

A tale proposito si rivela dunque non rispondente al vero quanto riportato nelle osservazioni: *"Non si comprende la motivazione per la quale l'opera non sia compatibile con la tutela dei beni archeologici: infatti, ogni bene elencato dalla stessa Soprintendenza risulta sempre distante dalle opere di progetto"*.

In primo luogo infatti, come sopra evidenziato, molte sono le interferenze dirette fra le opere e le preesistenze archeologiche, in secondo luogo non possono essere considerate dirimenti, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, le indicazioni relative alla distanza rilevata tra le tracce individuate a seguito della procedura di valutazione del rischio archeologico e le opere in progetto, dal momento che le suddette tracce sono principalmente riferibili a tipologie insediative - quali ville, ville rustiche e villaggi - caratterizzate da estensione notevole e



alternanza di aree costruite e aree a verde. Di conseguenza la non perfetta coincidenza delle tracce rilevabili in superficie con il tracciato dell'opera non mette al riparo dalla probabile distruzione di depositi archeologici ancora conservati nel sottosuolo.

Si rammenta infine che la metodologia utilizzata per determinare il grado di rischio archeologico di un territorio si basa su una serie di diverse verifiche (ricerche bibliografiche, d'archivio, foto interpretazioni, ricognizioni di superficie), i cui risultati vengono attentamente confrontati e valutati. Non è pertanto condivisibile la posizione della Proponente che, equivocando fra certezza della presenza di contesti archeologicamente rilevanti e possibilità di una sicura identificazione della tipologia e della attribuzione cronologica degli insediamenti individuati sulla base di tali tracce, definisce non sicure le presenze archeologiche nell'area, contestando di fatto la possibilità di una valutazione di merito della Soprintendenza sulla base dei dati in proprio possesso.

3. Proposte di misure di mitigazione archeologica.

La Proponente riporta nelle Osservazioni che è *"prassi consolidata, in virtù dei risultati della Carta del Rischio, l'esecuzione di saggi archeologici finalizzati all'accertamento della presenza di stratigrafie antiche. L'esecuzione di saggi di scavo preventivi da eseguirsi in corrispondenza delle aree a rischio e il controllo archeologico su tutti i lavori che comportino movimento terra, secondo le modalità che verranno indicate dalla Soprintendenza, potrebbero contribuire ad arricchire la conoscenza e valorizzazione del contesto archeologico"*.

Al proposito, a conferma di quanto rappresentato dalla Soprintendenza in relazione alla distruttività e non ripetibilità dello scavo archeologico, si ribadisce che la facoltà di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è lasciata in capo al Soprintendente, chiamato a valutare la fattibilità dell'opera in relazione agli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e, quindi, anche la distruzione di stratigrafie archeologiche. Dal momento che l'esecuzione di saggi finalizzati alla realizzazione di opere prescinde totalmente dalle strategie che vengono adottate, nel caso di indagini effettuate a scopo di ricerca, per la comprensione e la valorizzazione delle testimonianze archeologiche presenti nel territorio, la Soprintendenza deve anche valutare, fra gli effetti negativi della realizzazione delle opere, la parziale distruzione delle relazioni archeologiche indispensabili per la comprensione dei vari contesti: la necessità di verificare tutte le aree indiziate da presenze archeologiche causerebbe quindi la compromissione di un notevole numero di contesti, alcuni dei quali di particolare rilevanza.

Anche nel caso in cui fosse possibile indagare compiutamente tutti i siti individuati (si rammenta che le tracce riconosciute sul terreno consentono di ipotizzare la presenza di 36 siti diversi), dovrebbero essere considerati tutti gli oneri - ad esempio le spese relative ai restauri, alla musealizzazione, alla fruizione, gestione e, soprattutto, manutenzione dei siti - che verrebbero a gravare in capo allo Stato. Peraltro, nella maggior parte dei casi, in situazioni analoghe i siti vengono indagati solo parzialmente, con conseguente perdita di dati e contesti.

Il richiamo alla Convenzione de La Valletta deve essere inteso in tal senso: pur concordando con l'assenza nell'ordinamento italiano di una normativa attuativa, risulta chiaro che attraverso la legge 57 del 29.04.2015 lo Stato Italiano, ratificando tale convenzione, ne ha fatto propri i principi generali. Fra questi, in particolare, risulta fondamentale la necessità di preservare i contesti archeologici ancora conservati in subsidenza che, si rammenta, costituiscono un insieme finito, già fortemente ridimensionato dalle profonde trasformazioni del territorio verificatesi a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo.

Infine non si ritiene condivisibile la proposta di ricorrere alla tecnica cd. TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) per superare le criticità archeologiche: tale metodologia, infatti, da una parte non fornisce alcuna garanzia di evitare i depositi archeologici presenti in subsidenza e, dall'altra, non consente di individuare tempestivamente le stratigrafie archeologiche eventualmente intercettate. Di conseguenza tale metodologia può essere utilizzata solo in contesti per i quali sono già note le quote delle stratigrafie archeologiche.



Tutto ciò considerato, non ritenendo che le Osservazioni inviate dalla Proponente abbiano superato le criticità archeologiche già evidenziate dallo scrivente Servizio nella nota prot. 8487 del 15.03.2021, si conferma il parere negativo ivi espresso».

CONSIDERATE E CONDIVISE le controdeduzioni della Soprintendenza competente questa Direzione generale, confermando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza espressi con nota prot. n.10564 del 30.03.2021 integra le controdeduzioni di questa amministrazione alle osservazioni del proponente con quanto segue.

In merito alla prima osservazione si deve innanzi tutto sottolineare che già a partire dalla valutazione degli elaborati trasmessi in fase di istanza è stato possibile constatare e valutare l'impatto delle opere in progetto lungo la strada panoramica SP 109 (strada dalla quale sono state richieste le fotosimulazioni integrative). Invero, come è evidente nell'elaborato EOL-SIA-06.doc. STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E DELLA VISIBILITA'-FOTOINSERIMENTI, a pag. 41 la Società stessa scrive: *“I punti di scatto V9_1, V9_2 e V9_3 sono in prossimità del centro abitato di Troia. Essendo Troia il centro abitato più vicino all'area di progetto, sono stati fatti tre scatti, in punti diversi dal rispetto al centro urbano, in progressione dal più vicino al più lontano, per verificare la visibilità dell'impianto. Il Punto di scatto V9_1 è lungo la SP109 (strada panoramica del PPTR), lungo la salita che conduce al centro abitato di Troia, distanza minima di 1,2 km dall'area di progetto. Nel cono visivo vi sono gli impianti eolici esistenti nel territorio di Lucera e Troia. [...]. L'impianto di progetto è completamente visibile, anche in questo caso gli aerogeneratori si mimetizzano con gli elementi verticali presenti.* Pertanto l'impatto visivo era già stato valutato negativamente dai punti di vista individuati dal proponente, e si è ritenuto opportuno, in una fase iniziale dell'istruttoria (18.10.2019) richiedere degli approfondimenti; in attesa della documentazione richiesta è stato approfondito l'insieme delle valutazioni in base a tutta la documentazione presentata che ha consentito di formulare i motivi ostativi in merito agli impatti dell'opera per quanto di competenza. Pertanto, l'esito della valutazione non sarebbe comunque potuta essere stata diversa anche qualora fosse stata presa in considerazione la documentazione integrativa, che, come già specificato con nota prot.n. 10976 del 01.04.2021, riguarda solamente l'approfondimento di soli alcuni punti di vista e da una sola componente culturale dalla quale questa amministrazione aveva già potuto verificare l'impatto dell'opera, in particolare da un punto di vista significativo (come sopra riportato) e come di seguito si dimostra. Inoltre nella suddetta nota del 01.04.2021 questa amministrazione ha rassicurato la Società proponente che tali integrazioni prodotte sarebbero state prese comunque in considerazione in sede di valutazione delle eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis, che la Società ha poi voluto trasmettere, e senz'altro prima della stesura del parere finale.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554


PEC: mibac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

04.05.2021



Vista 9_1 ante operam




Vista 9_1 post operam

Fig. 1 - Il Punto di scatto V9_1 è lungo la SP109 (strada panoramica del PPTR), lungo la salita che conduce al centro abitato di Troia, distanza minima di 1,2 km dall'area di progetto (cfr. nell'elaborato EOL-SIA-06.doc. STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E DELLA VISIBILITA'- FOTOINSERIMENTI, a pag. 41)

X

9/6

Carta dei campi visivi dal Punto di Osservazione V9_1- Troia



Al secondo punto la Società propone una personale interpretazione in cui rileva che le aree della Nazione *con maggior disponibilità di fonti rinnovabili sono concentrate nel Sud d'Italia*, interpretazione poco chiara, inoltre la Società non considera che per fonti rinnovabili non si devono intendere solo quelle derivanti da energia eolica e solare (ma anche a esempio quelle idraulica, idrotermica, geotermica, aerotermica, biomassa e biometano).

Successivamente la Società rileva che sono stati considerati dalla Soprintendenza gli Obiettivi di qualità ma non la normativa d'uso, si sottolinea che la normativa d'uso è stata elencata nelle parti a seguire del parere. Si fa presente che per il PPTR della Puglia, anche i soggetti privati, se promotori di progetti di rilevante trasformazione territoriale (come è per i progetti sottoposti a VIA) sono tenuti a perseguire gli obiettivi di qualità e quindi a rispettare specifica normativa d'uso (cfr art. 89 delle NTA del PPTR).

Si deve pertanto costatare che, nonostante i tentativi progettuali così come specificato dalla stessa Società per stabilire il *distanziamento degli impianti (quasi sempre superiore a 5 diametri del rotore)*, il sommarsi degli altri aerogeneratori a quelli di progetto restituisce un forte impatto, anche visivo, delle opere sul paesaggio (cfr. elaborato SIA-06 STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E DELLA VISIBILITA' - FOTOINSERIMENTI).

In merito all'osservazione sulle competenze di questo Ministero nella VIA a pag. 28 delle osservazioni, si specifica che questo Ministero è amministrazione concertante insieme al MiTE nel procedimento di VIA. Pertanto la valutazione discrezionale del Mite di cui la società parla non è possibile in questo caso, invero, nel caso della VIA di carattere nazionale, dove due amministrazioni statali (il MiTE e il MiC) sono concertanti in ordine alla definizione del provvedimento di VIA, laddove effettuino valutazioni discordanti, possono chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di considerare l'opportunità di attivare la procedura prevista dall'art.5 comma2, lettera c-

bis della legge del 1988, n. 400, ossia di deferire al Consiglio dei ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti; tale decisione si avvale di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.

In merito all'osservazione a pag. 28-29: a parere della scrivente, la presenza preponderante di aerogeneratori posizionati tra beni tutelati non ancora del tutto valorizzati ma con alto potenziale, visto le caratteristiche culturali confermate anche in sede di pianificazione regionale, è un elemento detrattore per la futura valorizzazione dell'area e della sua fruibilità anche visiva.

In merito all'osservazioni a pag. 30 in cui la Società asserisce che la normativa citata dalla scrivente sia strumentalizzata, si fa notare che uno strumento normativo non può essere strumentalizzato per il fatto che esso stesso sia uno strumento che deve essere applicato: nel caso in questione la normativa citata è finalizzata a chiarire che la normativa del PPTR è volta al rispetto degli Obiettivi di qualità e della normativa d'uso (costituita da indirizzi e direttive) specificamente individuati nella Sezione C delle schede d'ambito paesaggistico del PPTR; in particolare, i progetti sottoposti a VIA, considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio (art. 89 co.1 lett. b2) devono rispettare la normativa d'uso suddetta così come stabilito dall'**art. 28 delle NTA del PPTR**, laddove al comma 4 specifica che *"Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all'Elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2"*.

Inoltre si fa notare che nella stesura di un parere è un obbligo per l'amministrazione competente citare la normativa che ha informato la valutazione della stessa amministrazione, infatti è dovuto sia il richiamo sintetico delle norme che disciplinano la materia oggetto dell'atto, sia quelle che rappresentano gli elementi di diritto, sebbene *la carente o erronea indicazione dei richiami normativi di riferimento non integra di per sé un vizio di legittimità laddove non impedisca di individuare i presupposti di fatto o le ragioni di diritto sottesi al provvedimento* (CdS 2632/15; id., 4353/11). L'esplicitazione della normativa infatti è dovuta per garantire che l'atto amministrativo sia stato adottato tenendo conto di tutta la normativa vigente; quindi tale esplicitazione può essere effettuata sia nella parte iniziale (preambolo) e che nella parte della motivazione del provvedimento. Tale esplicitazione è effettuata per mettere il destinatario nella condizione di conoscere l'intero quadro o contesto normativo nel quale si inserisce l'atto, e sebbene la Società la consideri un "gioco di deduzioni", si deve invece chiarire al proponente che la stessa è parte integrante dell'atto amministrativo.


In merito alle osservazioni a pag. 33, in cui la società considera un bene culturale *solo un luogo gestito da un ente e una struttura*, a parere della scrivente un bene è tale al di là dell'attuale mancanza di gestione/fruizione, a maggior ragione il ruolo della tutela è volto in questo caso a preservare l'area da trasformazioni che possano compromettere future azioni di recupero e gestione del bene. In particolar modo il PPTR stabilisce che per il perseguimento degli obiettivi di qualità, anche i progetti sottoposti a VIA devono rispettare determinati indirizzi e direttivi, quali quelli di *salvaguardare i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali e accessibili tramite la rete viaria* e lo studio di impatto ambientale della Società con i relativi allegati hanno dimostrato che tale salvaguardia non si rende possibile.

A titolo esemplificativo si veda l'elaborato SIA, dove si evince che il punto di vista dal quale si può osservare l'impatto visivo delle opere è da considerarsi il punto di scatto V8, che è effettuato dalla *periferia del centro abitato di Castelluccio Valfortore, a confine con l'area SIC Monte Conacchia Bosco di Faeto, distanza di 6 km dall'aerogeneratore più vicino.* (cfr. elaborato SIA-06 STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E DELLA VISIBILITA' - FOTOINSERIMENTI pag. 40)





Vista 8 ante operam



Vista 8 post operam

Figura 2 - Punto di scatto V8, dalla periferia del centro abitato di Castelluccio Valfortore, a confine con l'area SIC Monte Conacchia Bosco di Faeto, distanza di 6 km dall'aerogeneratore più vicino (cfr. elaborato SIA-06 STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E DELLA VISIBILITA' - FOTOINSERIMENTI pag. 40)

X

Handwritten signature




Figura 3 - Individuazione dell'are di inviluppo di 9 km, si nota come gli erogeneratori si inseriscono all'interno di un'area caratterizzata da beni e ulteriori contesti, la rete tratturale a nord e a sud dell'area di intervento, connessa da una strada a valenza paesaggistica (SP 125) che attraversa l'area di progetto, masserie tutelate, corsi d'acqua, aree di interesse archeologico a nord e naturalistico a ovest e a sud dell'area di progetto.

In particolare, come riportato dalla stessa Società a pag. 22 e 23 dell'elaborato CPA-02 ANALISI ELEMENTI TUTELATI DAL PPTR:

«Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti (art.84 delle N.T.A.) da:

- 1) Strade a valenza paesaggistica;
- 2) Strade panoramiche;
- 3) Punti panoramici;
- 4) Coni visuali.

Relativamente ai beni presenti nell'area vasta si segnala che:

- il Punto Panoramico più vicini al parco eolico è il Castello di Lucera e dista oltre 10 km dall'area d'impianto dai Coni Visivi individuati dal Piano.
- le Strade Panoramiche caratterizzano il territorio, sono presenti lungo le salite di accesso all'abitato di Troia e di Lucera, entrambe a distanza ridotta rispetto all'area di progetto *che si caratterizza dal oltre un decennio un polo eolico definito [n.d.r: non è chiara alla Scrivente tale ultima asserzione del tutto arbitraria e discutibile della Società proponente].*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X

PA

- le Strade a valenza paesaggistica, segnalate dal Piano, sono la SP109 e la SP125, queste attraversano l'area di progetto, e collega i centri abitati di Lucera e Troia ai paesi vicini.

Gli Indirizzi per le componenti dei valori percettivi prevedono che gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclopedonale e natabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

Le Direttive prevedono che tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i con visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono».

La società asserisce che *nel caso delle strade provinciali presenti nell'area, la viabilità si presenta interessata da elevato grado di antropizzazione e all'interno di un polo eolico, già presente da oltre un decennio, in cui la realizzazione del nuovo impianto non andrà a variare significativamente il contesto paesaggistico dell'area.*

Anche all'interno dell'elaborato SIA-02 SINTESI NON TECNICA S.I.A, a pag. 52 *la Società asserisce che l'impatto visivo complessivamente sarà sostanzialmente invariato a medio raggio, considerato che il paesaggio è già caratterizzato da circa un ventennio dalla presenza di impianti di energia rinnovabili presenti sul territorio del Tavoliere, tali da assumere l'aspetto di un vero polo eolico.*

La definizione di "polo eolico" utilizzata dalla Società per giustificare l'impatto cumulativo degli aerogeneratori, concetto più volte ribadito dalla stessa Società all'interno sia dello SIA che delle osservazioni, a parere della scrivente non è ammissibile, l'area non è stata definita da nessuno strumento di pianificazione territoriale con tale accezione, pertanto l'unica destinazione dell'area da considerare è quella agricola, caratterizzata da un insieme di elementi di interesse paesaggistico che devono essere tutelati. Inoltre per tale area sono stati stabiliti degli Obiettivi di qualità che attualmente rimangono vigenti, come vigente rimane la normativa del PPTR, Schede d'ambito comprese, pertanto **la Società proponente non può giustificare la sua scelta localizzativa delle opere in base a destinazioni d'uso da essa stessa definita, bensì è tenuta ad attenersi alle regole stabilite per le trasformazioni di quell'area.**

In merito alla critica che viene sollevata a questo ufficio sulla scelta stilistica di utilizzare "non sembra rispettare" invece di "non rispetta" questa amministrazione, ribadisce, forse in modo più diretto come sembra richiedere la Società, che: il progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite dal PPTR nella sezione B della scheda d'ambito del Tavoliere come esplicitate nel preavviso di diniego e in questo parere ribadite. Si deve infatti considerare che tra le maggiori criticità dell'Invariante Strutturale della Figura territoriale di "Lucera e le serre dei Monti Dauni" risultano essere in sintesi:

- *l'alterazione e la compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare F. E. R.*
- *I suoli rurali sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva.*
- *Localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.*



Pertanto il Piano stabilisce che la riproducibilità delle invarianti strutturali deve essere garantita anche attraverso:

- *la salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini.*
- *La salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere: evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.*

Il progetto presentato quindi, inserendo 23 ulteriori aerogeneratori in un'area già caratterizzata dalla presenza di altri aerogeneratori e alcuni in progetto (come documentato dalla Società nello studio degli impatti cumulativi, si veda l'elaborato SIA-06 STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E DELLA VISIBILITA'), considerata già dal Piano come delle criticità, rispetto alla salvaguardia degli elementi di interesse paesaggistico così come sopra specificato, non rispetta le suddette regole di riproducibilità.




Figura 4 – Gli aerogeneratori proposti dalla Società (in fucsia) quelli realizzati in verde, quelli autorizzati in rosso, quelli in corso di autorizzazione in blu, in ciano gli impianti fotovoltaici, nell'area di indagine dei 9 km (cfr. elaborato SIA-06 STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E DELLA VISIBILITA' - FOTOINSERIMENTI pag. 9)

A

MA

In merito alle osservazioni a pag. 38, la scrivente vuole ulteriormente chiarire che le azioni di tutela esercitate da questo Ministero sono volte a preservare degli aspetti culturali dell'area in questione anche in vista di una loro valorizzazione; anche lo scopo della VIA è quello di valutare preventivamente l'impatto negativo futuro delle opere sulle componenti ambientali, tra cui figurano quelle culturali e del paesaggio.

Sul punto si evidenzia che tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* che individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC), figura l'attuazione del PNRR, anche attraverso la "Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane" tra cui si evidenzia:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

In relazione anche a queste previsioni trovano coerenza gli Obiettivi di qualità del PPTR sopra elencati.

Il richiamo della *filosofia* del PPTR nel preavviso di diniego, a differenza di quanto asserisce la Società a pag. 41 delle osservazioni, è utile per spiegare che il Piano *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.* La società sostiene che tale obiettivo non può essere posto in capo alla stessa; la scrivente sostiene che ogni intervento di rilevante trasformazione territoriale (come sono quelli sottoposti a VIA) debba essere valutato da questa amministrazione anche tenendo conto degli Obiettivi di qualità del Piano che discendono dalla stessa *filosofia*, e tale valutazione deve essere effettuata anche assicurando che le trasformazioni sul territorio non debbano precludere il futuro sviluppo del potenziale ancora non espresso delle aree in questione, dall'elevata potenzialità culturale, visto la presenza di architetture rurali che sono in netta relazione con gli elementi del paesaggio rurale pugliese; si evidenzia infatti che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.*

Questa amministrazione infatti ha considerato che gli evidenti potenziali territoriali presenti nell'area di progetto possono essere compromessi con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area, come a esempio le masserie tutelate non ancora del tutto valorizzate che rappresentano un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici di grandi dimensioni visibili da più punti di ripresa.

In merito all'osservazione a pag. 42 *sull'obbligo del contemperamento degli interessi* si fa notare che questa amministrazione è tenuta a effettuare la propria valutazione tenendo conto degli impatti dell'opera sul patrimonio culturale come è stato anche ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652) in cui si riporta: "alla tutela del paesaggio (che il MIBAC [ora MiC] esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di



volta in volta possono venire in considerazione", con la conseguenza che "il parere del MIBAC [ora MiC] in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica". Tale conclusione è stata ricondotta direttamente all'art. 9 Cost., che tutelando al massimo livello possibile il paesaggio (così come il patrimonio artistico e storico della Nazione) richiede alle amministrazioni preposte l'espressione di valutazioni tecnico-professionali e non comparative d'interessi.

VISTA E ANALIZZATA tutta la documentazione presentata dal proponente e le successive integrazioni.

ANALIZZATA anche la documentazione integrativa che ha confermato gli impatti del progetto sulla strada panoramica SP 109.

VISTE e CONSIDERATE le osservazioni e i pareri presentati nell'ambito del procedimento in oggetto e pubblicati sul sito web del Ministero della transizione ecologica (MiTE) nella sezione dedicata, tra cui:

- Le osservazioni dell'Ente AdB Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia in data 19/07/2019;
- Le osservazioni dell'Associazione Salute e Territorio di Troia del 08/08/2019 che ha trasmesso spunti ed elementi di riflessione, alla Commissione VIA *nella consapevolezza che la stessa si farà carico di tradurli in rilievi tecnici e che, tenendo conto del parere sfavorevole espresso dai cittadini che abitano e vivono il territorio oggetto dell'ennesimo parco eolico, esprima un giudizio di incompatibilità ambientale che garantisca una tutela delle popolazioni e del territorio coinvolti dal suddetto progetto.*[...] Considerando che la valutazione di un progetto da cui consegue una trasformazione del territorio non può avvenire esclusivamente sulla base di una concezione "mercalistica" dello sviluppo ma, al contrario debba fondarsi anche sui valori della qualità, identità, equità e bellezza. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla proliferazione di impianti eolici che hanno modificato il panorama dei Monti Dauni: per la considerevole altezza, le torri sono visibili da molti km di distanza; la distribuzione disordinata contribuisce a frammentare il territorio rurale, la localizzazione è stata determinata tenendo conto principi di vantaggio meramente economico per i soggetti proponenti e quelli ospitanti gli impianti senza alcun riguardo ai caratteri paesaggistici e ambientali dei luoghi; chiede alle autorità [...] ognuno per la propria competenza, che assumano formali e immediate iniziative atte ad impedire l'approvazione del progetto.
- Le osservazioni del Consorzio Opus del 19/08/2019, che dopo aver riportato *elementi ulteriori di interesse generale facendo riferimento al consumo di suolo, alla tutela del paesaggio e alla protezione dell'avifauna, chiede alla Commissione preposta che al Progetto oggetto di questa Valutazione di Impatto Ambientale venga dato parere negativo.*
- Le osservazioni Avv. Vittoria G. De Girolamo del 02/08/2019;
- Le osservazioni del Sig. Tilli Donato Lorenzo del 02/08/2019;
- Le osservazioni del Comune di Lucera del 01/08/2019 che rileva come il Parco Eolico Montaratro in progetto ricada parzialmente nel territorio del Comune di Lucera; nello specifico in riferimento agli aerogeneratori nn. 1-2-3-4-5-6 e 7. Il Comune rileva che quattro aerogeneratori sono previsti nel contesto rurale classificato dal Piano Urbanistico Generale (PUG) come *CRA.ar* (Art. 23.1- *CRA.ar- Contesto rurale con prevalente funzione agricola di riserva*) e che il progetto del Parco Eolico è in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUG in quanto le quattro torri eoliche di progetto ricadenti nel contesto *CRA.ar sono chiaramente incompatibili con le prescrizioni del P.U.G. considerato che alterano profondamente il paesaggio agrario, costituendo un detrattore paesaggistico di pesantissima rilevanza. Inoltre, seppure non esplicitamente esclusa, tra gli interventi consentiti non è prevista l'installazione di pale eoliche.*



Altre tre torri eliche sono previste nel contesto rurale classificato come *CRV.sm*. (Art. 21.4- CRV.sm- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico meridionale) e che gli interventi previsti dal Piano Urbanistico Generale *in questo contesto sono orientati ad eliminare i detrattori della qualità paesaggistica ovvero a mitigare di loro effetti negativi, pertanto è evidente che le torri eoliche sono assolutamente incompatibili con le prescrizioni delle N.T.A. del P.U.G.; inoltre l'accesso alle torri eoliche prevede l'apertura di nuove strade di servizio, o piste, che non è ammessa*

- Le osservazioni dell'Associazione Italia Nostra in data 25/07/2019, che offrendo alla commissione VIA spunti ed elementi di riflessione chiede che, *per quanto esposto, dal punto di vista ecologico, paesaggistico, ambientale, sociale e culturale, per il progetto in esame non venga deliberato favorevolmente.*

CONSIDERATO il parere della Regione Puglia pubblicato sul sito del MiTE in data 05/11/2019, che con Deliberazione della Giunta regionale 1898 del 22.10.2019 esprime parere negativo di compatibilità all'intervento in oggetto.

CONSIDERATO il parere del Comune di Troia pubblicato sul sito *web* del MiTE in data 30/07/2019, che con nota prot. n. 15914 del 30.07.2019 esprime parere non favorevole all'intervento in oggetto, sottolineando inoltre come il *Comune di Troia ha una superficie di 168,20 kmq, occupa dunque meno dello 0.06 del territorio nazionale e sul territorio comunale si concentra circa il 2% della potenza totale degli impianti eolici installati in Italia. La concentrazione di potenza installata da fonte eolica, per Kmq nazionale è pari a 0.0335 MW/Kmq mentre quella del comune di Troia è pari a 1,27 MW/Kmq ovvero 37,91 volte quella nazionale e oltre 10 volte quella regionale.*

PRESO ATTO delle controdeduzioni della società proponente alle osservazioni pubblicate sul sito *web* del MiTE il 03.09.2019 e le successive controdeduzioni del Dott.Ing. Donato Lorenzo Tilli pubblicate sulla stessa pagina *web* il 21.05.2020.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**, con specifico riguardo agli impianti eolici.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*



CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.*

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.*

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.*

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".*

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e **ne delimitano i relativi ambiti.**

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono **specifiche normative d'uso**, per le finalità del Codice sopra indicate e **attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.**

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno **Scenario Strategico d'Ambito** e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso.*

CONSIDERATO che il **perseguimento degli obiettivi di qualità** è assicurato dalla **normativa d'uso** costituita da **indirizzi e direttive** specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO che l'art. 28, co. 4, delle NTA del PPTR stabilisce che: "Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli

obiettivi generali e specifici di cui all'elaborato 4.1, nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'elaborato 5 – Sezione C2”.

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti”.

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § “II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario” della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici”].

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori di progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità* delle *invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR.

CONSIDERATO che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato.

CONSIDERATO che il progetto in questione è localizzato nella Regione Puglia e consiste nella realizzazione e messa in esercizio di un impianto eolico per la produzione industriale di energia elettrica di potenza complessiva di 121,90 MW.

CONSIDERATO che il progetto “Parco Eolico Montaratro” è costituito da 23 aerogeneratori da 5,30 MW con una potenza complessiva di 121,90 MW, da un cavidotto interrato MT a 30 kV di connessione alla sottostazione elettrica da realizzare in prossimità della stazione di Terna S.p.A. denominata “Troia”.

CONSIDERATO che il progetto in esame per il Parco Eolico Troia Montaratro interessa un'area di circa 1593 ettari tra le località Montaratro e Porta di Ferro nei territori comunali di Troia, Biccari e Lucera (FG), più specificatamente: 1 aerogeneratore (WTG8) nel Comune di Biccari (FG); 7 aerogeneratori (WTG1, WTG2, WTG3, WTG4, WTG5, WTG6, WTG7) nel Comune di Lucera (FG) e 15 aerogeneratori (dal WTG9 al WTG23) nel Comune di Troia (FG) dove ricadono anche le opere di connessione alla RTN e la Sottostazione Elettrica Utente per permettere la connessione al nodo RTN rappresentato dal futuro ampliamento della SE Terna denominata “Troia”.

CONSIDERATO che gli aerogeneratori saranno ad asse orizzontale costituiti da un sistema tripala con diametro del rotore pari a 158 m e altezza al mozzo pari a 121 m, per un'altezza massima al *tip* (punta della pala) **pari a 200 m**.

CONSIDERATO che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati in relazione a un'area buffer pari 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 10,000 km (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b).



CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, l'impianto eolico proposto è localizzato negli **Ambiti territoriali** "Tavoliere" (a confine con l'Ambito *Monti Dauni*) e in particolare interessa la figura territoriale di "Lucera e le serre dei Monti Dauni" (a confine con la Figura territoriale *Monti Dauni Meridionali*).

CONSIDERATO che l'**Ambito territoriale del Tavoliere** si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est; che presenta determinati aspetti di criticità in quanto anche i paesaggi della pianura del Tavoliere risentono del disseminato consumo di suolo che caratterizza il territorio meridionale, e [...] della **disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare** [...] In generale, si può dire, in conclusione, che manca la percezione della storicità di questi paesaggi, della loro importanza culturale nella definizione delle identità territoriali (cfr. PPTR, paragrafo Descrizione strutturale di sintesi, Scheda d'Ambito 3-Tavoliere, pag.29).

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR nella Scheda d'Ambito 3 - Tavoliere, si individuano quali **criticità** per i **Riferimenti visuali naturali e antropici per la fruizione del paesaggio** la **Presenza di "parchi eolici" lungo i versanti del Subappennino degradanti verso il Tavoliere; la diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico** (cfr. PPTR, paragrafo Descrizione strutturale di sintesi, Scheda d'ambito 3-Tavoliere, pag. 47).

VALUTATO che il progetto in esame incrementa tali criticità in quanto aumenta la diffusione degli impianti eolici in aree agricole già caratterizzate dalla diffusione di tali impianti.

CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, alla parte C della Scheda d'ambito 3-Tavoliere, vengono individuati specifici **Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** per il perseguimento dei quali viene stabilita la relativa **Normativa d'uso** (composta da **Indirizzi e Direttive**) che deve essere rispettata oltre che da Enti e oggetti pubblici nei piani e nei programmi di competenza, anche dai soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale (come è il caso dei progetti sottoposti a VIA)

CONSIDERATO quindi che in particolare:

1) Per il perseguimento dei seguenti Obiettivi di qualità:

- valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
- favorire il restauro e la riqualificazione delle città storiche;
- recuperare la percettibilità e l'accessibilità monumentale alle città storiche;
- il PPTR stabilisce il rispetto di **Indirizzi**, tra i quali:
 - valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesto agro ambientali;
- e che tale indirizzo è perseguibile nel rispetto di specifiche **Direttive** tra le quali:
 - promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale;

2) Per il perseguimento del seguente Obiettivo di qualità:

- valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
- il PPTR stabilisce il rispetto di **Indirizzi**, tra i quali:
 - preservare il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere
- e che tale indirizzo è perseguibile nel rispetto di specifiche **Direttive** tra le quali:
 - prevedere la riqualificazione dei fronti urbani dei centri del Tavoliere, con il mantenimento delle relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra insediamento e spazio agricolo e rurale.



3) Per il perseguimento dei seguenti Obiettivi di qualità:

- *valorizzare la struttura estetico percettiva dei paesaggi della Puglia;*
- *salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale; salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi);*
- *riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati*
- il PPTR stabilisce il rispetto di **Indirizzi**, tra i quali:
 - *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
 - *salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali.*
- e che tali indirizzi sono perseguibili nel rispetto delle seguenti **Direttive**:
 - *impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano; valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale;*
 - *impedire le modifiche allo stato dei luoghi che interferiscano con i con visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama.*

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.D. della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, 2012 è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR.

CONSIDERATO innanzitutto che, in merito all'Invariante Strutturale della Figura territoriale di "Lucera e le serre dei Monti Dauni" (su cui ricade il progetto proposto) tra le maggiori criticità si ravvisano:

- *l'alterazione e la compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare F. E. R.*
- *I suoli rurali sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva.*
- *Localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.*

CONSIDERATO quindi che la riproducibilità delle invarianti strutturali viene garantita attraverso:

- *la salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;*
- *la salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere: evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.*

VALUTATO che il **progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** stabilite dal PPTR nella sezione B della scheda d'ambito del Tavoliere.



VALUTATO quindi che il progetto non risulta in linea con gli *obiettivi di qualità* del PPTR e contrasta con la *normativa d'uso* dettata dalla Sezione C della Scheda d'ambito del PPTR.

CONSIDERATO che l'Allegato 4.4.1_Linee guida energie rinnovabili parte n.1 del PPTR della Regione Puglia, specificando quali siano gli Obiettivi specifici, chiarisce espressamente che fra essi rientra «progettare il passaggio dai “campi alle officine”, favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse»; inoltre «il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici. Pertanto, sono da considerarsi come idonee:

- le aree agricole caratterizzate da una bassa produttività, fermo restando la conservazione o meglio il ripristino dell'uso agricolo dei suoli laddove possibile».

CONSIDERATO che il “Rapporto statistico 2018 - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

CONSIDERATO che riguardo all'impatto cumulativo determinato ai sensi della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 e della D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”, si ritiene doveroso riferire che il Comune di Troia con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31.10.2018 ha chiesto alla Regione Puglia il riconoscimento di “Comune Saturo” atteso che il carico insediativo medio comunale del Comune di Troia supera di ben 10 volte il carico insediativo medio regionale.

CONSIDERATO che nello specifico dell'impianto in valutazione, si sottolinea come il contesto di riferimento sia già interessato dalla presenza di numerosi altri impianti eolici (in totale risultano presenti **169 WTG già realizzati**) ed un esteso impianto fotovoltaico al centro dell'area di intervento. In posizione intermedia tra i due gruppi di aerogeneratori oltre ad una sottostazione elettrica. L'inserimento di ulteriori 23 aerogeneratori, di conseguenza comporterebbe un evidente aggravio dei fattori di criticità rilevati dalle Schede d'Ambito 5.2 e 5.3 del PPTR.

CONSIDERATO quindi che tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

CONSIDERATO che dalla valutazione dell'impatto cumulativo emerge che la notevole imponenza dell'impianto proposto e la presenza di altri impianti eolici non ne consente un compatibile inserimento nel paesaggio.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.lgs. 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.

CONSIDERATO che l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:

a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;



- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. lgs n.152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette, con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, e deve evidenziare le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.*

RITENUTO necessario specificare che nel procedimento di VIA la definizione dell'area vasta d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore.

CONSIDERATO che, per il progetto in valutazione l'area vasta di cui alle suddette "Linee Guida" del DM 10 settembre 2010 è calcolata tenendo conto l'altezza complessiva degli aerogeneratori, ossia 200 metri e risulta quindi pari a 10 Km.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le suddette "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010, valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATE e VALUTATE tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma web del Ministero della transizione ecologica, così come le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Società proponente.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

CONSIDERATO comunque la notevole densità di beni paesaggistici e culturali presenti nell'area contermina di riferimento, come dettagliatamente indicati nel parere sopra riportato della Soprintendenza ABAP competente che qui si richiama integralmente.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere endoprocedimentale, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

CONSIDERATO che, così come descritto dalla documentazione progettuale presentata dalla Società, nonché come evidenziato dalla Soprintendenza competente, nell'area buffer di circa 10 km sono presenti beni culturali e



“ulteriori contesti” e quindi in tale ambito il progetto in esame rappresenterebbe un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell’area con l’introduzione di elementi estranei alla vocazione dell’area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate e non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di elementi con caratteri estranei alla cultura dei luoghi.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri “...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**” (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

VALUTATO invece che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un’area agricola e che per le aree interessate dall’intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi **attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.**

CONSIDERATO inoltre che il progetto proposto si pone altresì in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR della Puglia che indica l’integrazione degli impianti in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati)” (cfr. Linee guida 4.1.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Sezione B2.1.3).

VALUTATO quindi che, in riferimento alle linee guida di cui al punto precedente, la localizzazione dell’impianto in un’area ad alta vocazione agricola come quella in esame risulta essere incompatibile con le istanze di tutela del paesaggio del territorio in esame.

RITENUTO utile richiamare la “filosofia” del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l’obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale non ancora espresso.**

CONSIDERATO gli evidenti potenziali territoriali presenti nell’area di progetto che possono essere compromessi con l’introduzione di elementi estranei alla vocazione dell’area, come a esempio le masserie tutelate non ancora del tutto valorizzate che rappresentano un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici di grandi dimensioni visibili da più punti di ripresa.

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi “che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati”(art.89 delle NTA del PPTR).



CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento agli Ambiti paesaggistici interferiti dall'impianto.

RITENUTO utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, *obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici.

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società WPD Monte Cigliano S.r.l., le osservazioni del proponente a valle della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e le controdeduzioni di questa amministrazione, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, confermando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nota prot.n. 10564 del 30.03.2021) e per tutte le motivazioni sopra esposte, per quanto di competenza, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società dalla Società WPD Monte Cigliano S.r.l. per la realizzazione impianto eolico onshore denominato "Parco eolico Montaratro" costituito da 23 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,3 MW, localizzato nei Comuni di Troia (FG), Biccari (FG) e Lucera (FG) e relative opere di connessione in Comune di Troia, della potenza complessiva di 121,90 MW.

Il Funzionario responsabile del procedimento
Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI 

